## PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (ART. 2443 C.C.)

Ai signori azionisti della SG Company S.p.A. PMI Innovativa (di seguito anche SG o Società), con sede in Milano corso Monforte 20, C.F. 09005800967.

Con deliberazione presa nella riunione del 25 novembre 2020, il consiglio di amministrazione di SG ha deciso, tra l'altro, di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ad aumentare il capitale sociale di SG Company, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c..

In occasione di suddetta riunione, il collegio sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione nei termini di legge.

L'aumento viene proposto per un ammontare massimo complessivo di Euro 230.000 (compreso sovrapprezzo), in forma scindibile, a pagamento, da liberarsi con conferimenti in denaro mediante emissione di azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società, da individuarsi anch'essi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con SG Company o con società controllata da quest'ultima.

La delega potrà essere esercitata dall'organo amministrativo non oltre la data del 30 giugno 2021 e l'aumento dovrà essere liberato ed eseguito dai beneficiari contestualmente a ciascuna sottoscrizione. Gli amministratori hanno già anticipato che la delega verrà esercitata, e pertanto l'aumento delegato verrà deliberato, solo a condizione che si verifichino alcuni eventi favorevoli per la società (sufficiente esito dell'aumento di capitale sociale in opzione, risultato economico 2020 non inferiore ad un parametro storico definito, mantenimento del rapporto con le società da parte dei beneficiari).

Come consentito dal primo comma dell'art. 2443 c.c., secondo periodo, l'aumento di capitale a pagamento, delegato, viene proposto con esclusione del diritto di opzione: "in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi".

La delega pertanto deve prevedere l'importo massimo del capitale autorizzato, indicare quale parte debba essere caratterizzata dalla esclusione del diritto di opzione e determinare i criteri cui gli amministratori debbano attenersi.

Quest'ultimo contenuto, secondo dottrina prevalente, concerne essenzialmente la necessità di esplicitare le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, deve pertanto individuare anche i destinatari o le categorie di persone

destinatari delle azioni oppure i criteri per l'identificazione dei soggetti cui riservarle, a necessario completamento delle motivazioni di esclusione.

L'interpretazione dottrinaria più rigida aggiunge che la delega debba dettare pure i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega medesima (pacificamente non risulta invece necessario che la deliberazione assembleare di delega contenga già la fissazione specifica del prezzo).

Suddette informazioni devono essere contenute, come avviene nel caso in esame, nella relazione ex art. 2441 comma 6 c.c. che l'organo amministrativo presenta prima all'organo di controllo e poi all'assemblea dei soci.

Maggiormente dubbio è il momento d'intervento del collegio sindacale, ossia quando (sempre ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.) i sindaci siano tenuti a predisporre il loro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La dottrina è sicura che tale parere venga rilasciato in occasione della delibera delegata assunta dall'organo amministrativo; parte della dottrina ritiene però che debba essere rilasciato anche in previsione della deliberazione assembleare di delega (conforme a ciò il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, orientamenti societari massime H.G.15 e H.G.29, difforme il Consiglio Notarile di Milano, massima 8, che pospone al solo momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato la produzione del parere di congruità del collegio sindacale).

Secondo le indicazioni più cautelative, questo collegio sindacale ha ritenuto opportuno emettere il proprio parere previsto dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. anche in previsione dell'assemblea straordinaria, a completamento dell'informativa spettante agli azionisti, ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato. In tale caso il parere non può che essere espresso "con riguardo alla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2443 c.c." (massima H.G.15 sopra citata).

Come già evidenziato in precedente parere, gli aumenti di capitale proposti si inseriscono in un contesto di necessario rafforzamento patrimoniale di SG a fronte dei negativi effetti economici, patrimoniali e finanziari causati dalla pandemia in corso, conseguenti alla sempre più stringente normativa di emergenza che incide fortemente sul settore in cui la società opera.

Nello specifico caso in esame, l'organo amministrativo propone che venga riservato ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società e della controllata, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società (i Beneficiari), un aumento di capitale delegato in denaro fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 230.000, compreso sovrapprezzo. Siffatta operazione è ritenuta pacificamente ammissibile (conformemente all'opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003) a fronte del nuovo testo dell'art. 2443 c.c. ed anche dell'art. 2441, comma 8, c.c..

Nella Relazione Illustrativa sulle Materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 16 dicembre 2020 [Predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.], gli amministratori danno evidenza dei profili dell'operazione proposta: nello specifico del punto 1., illustrano le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione, le categorie di persone destinatarie delle azioni ed anche i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione ritiene che l'offerta riservata in sottoscrizione risponda alla finalità di premiare i Beneficiari a fronte del contributo dai medesimi fornito alla Società e al Gruppo, in un momento di particolare difficoltà quale quello attuale, rappresentando altresì un utile strumento per favorire la fidelizzazione dei medesimi e la loro partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG sul mercato finanziario.

L'esclusione del diritto d'opzione trova ragioni e scopi nella volontà di attribuire un riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore per la Società e gli Azionisti, determinando un rapporto virtuoso e fidelizzante con le classiche componenti variabili ed incentivanti delle remunerazioni, basate anche su strumenti finanziari com'è prassi diffusa per le società quotate italiane.

La Relazione testualmente prevede: "Al Consiglio di Amministrazione spetterà, in esercizio della delega, l'individuazione specifica dei nominativi dei Beneficiari, la determinazione del numero massimo di Azioni di Nuova Emissione e del numero delle Azioni di Nuova Emissione da offrire in sottoscrizione a ciascuno dei Beneficiari, nonché del prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione, che sarà determinato tenuto conto della media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione, fermo il prezzo minimo di emissione pari a euro 0,05, che costituisce la quota di prezzo di emissione che, per ciascuna azione, verrà imputata a capitale sociale (a fronte di un valore di patrimonio netto per azione della Società risultante dall'ultima relazione finanziaria semestrale approvata, pari ad euro 0,03)".

In ottemperanza al contenuto dell'art. 2441 comma 6 c.c. (che testualmente recita all'ultimo periodo "La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"), l'organo ammnistrativo ha ritenuto di proporre quale parametro per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni riservate la media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione, mantenendo in ogni caso un valore superiore al patrimonio netto proquota rinveniente dal bilancio consolidato al 30 giugno 2020 (pari a euro 0,03); valorizzazione ritenuta dagli amministratori in grado di contemperare gli interessi dell'attuale azionariato ad una diluizione non eccessivamente penalizzante.

Il collegio sindacale nulla ha da rilevare sui criteri e sulle motivazioni addotte, tese a riconoscere – all'avverarsi di determinate condizioni – ad alcuni amministratori, dipendenti e collaboratori del gruppo un premio per il lavoro svolto sinora, in un contesto di estrema difficoltà, a tutto beneficio dell'azienda e dei suoi obiettivi. Il collegio sindacale, nell'esaminare i principi proposti dagli amministratori, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori.

Come già esposto, il presente parere emesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., ha la finalità di rafforzare l'informativa e le tutele a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione.

Il nostro parere viene pertanto espresso sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e ragioni presentati dall'organo amministrativo ai fini della definizione delle linee guida sui cui si baserà l'aumento di capitale delegato.

A parere del collegio sindacale, l'operazione proposta risulta ragionevole e coerente rispetto agli scopi sociali ed ai criteri di determinazione del prezzo di emissione stabiliti nell'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 2441 c.c., per quanto AIM Italia formalmente non sia un mercato regolamentato. In particolare, il collegio sindacale ha preso atto delle ragioni economiche e delle finalità che sottendono il primo punto proposto agli azionisti in sede straordinaria e ne valuta le modalità, la dimensione ed i principi consoni anche alla primaria esigenza di ridurre al minimo le uscite finanziarie in un momento così difficile per la Società ed il Gruppo.

A tal riguardo il collegio sindacale ha potuto riscontrare, dall'aggiornamento della situazione patrimoniale della Società redatta dagli amministratori con riferimento alla data del 30 settembre 2020, la sussistenza del capitale sociale grazie all'adozione di principi contabili in continuità ed alle deroghe e disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio concesse dalla legislazione d'emergenza (in particolare art. 38-quater d.l. 34/2020 ed art. 60 d.l. 104/2020), così come anche evidenziato dall'organo amministrativo e richiamato dalla società di revisione nei documenti componenti il fascicolo di bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020, cui si invitano gli azionisti a riferirsi.

In conclusione, sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione esaminata e delle interlocuzioni intrattenute, il collegio sindacale osserva che i criteri guida cui si dovrà attenere il consiglio di amministrazione per la definizione del prezzo delle azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale delegato sono in linea con il dettato normativo e, conseguentemente, congrui.

I sindaci continueranno comunque a vigilare sul rispetto delle tutele spettanti agli attuali azionisti, in conformità al precetto di cui all'art. 2441 comma 6 c.c., ed in occasione di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato rilasceranno specifici pareri di congruità sul prezzo di emissione delle azioni.

Le osservazioni espresse dall'intero collegio sindacale, tenuto conto delle problematiche connesse alle disposizioni di contenimento della pandemia, vengono depositate in copia presso la sede della società sottoscritte dal solo Presidente, affinché i soci possano prenderne visione unitamente alla relazione degli amministratori.

Henrih Soll

1° dicembre 2020

Per il collegio Sindacale

Il suo Presidente (Alessandro Sabolo)